Foglio informativo sconto pro-soluto di lettera di credito

Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico

SEZIONE 1 - Informazioni sulla banca

Denominazione: Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo (in forma abbreviata anche "Iccrea Banca S.p.A.") – Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
Sede Legale e Direzione Generale: Via Lucrezia Romana nn. 41/47 - 00178 ROMA
Sito internet: www.iccreabanca.it **Indirizzo di posta elettronica certificata:** iccreabanca@pec.iccreabanca.it
Numero telefonico: +39 06.7202.1 - **Numero fax**: +39 06.7207.5000 - **E-mail:** info@iccrea.bcc.it
Capitale sociale: Euro 1.401.045.452,35, interamente versato
Numero Repertorio Economico Amministrativo: 801787
Codice fiscale e numero di iscrizione all' Ufficio del Registro delle Imprese di Roma e: 04774801007
Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA 15240741007, Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia, Iscritta all'Albo dei Gruppi bancari tenuto presso Banca d'Italia.
Numero iscrizione Albo delle Banche presso Banca d'Italia: 5251
Codice ABI: 08000
Sito internet Gruppo Bancario Iccrea: www.gruppoiccrea.it

SEZIONE 2 - Che cosa sono gli sconti pro-soluto della lettera di credito

Struttura e funzione economica

Con questo strumento le aziende che esportano beni hanno la possibilità di scontare pro-soluto i loro crediti derivanti dalla vendita ed in incassarne il prezzo in anticipo rispetto alla data di pagamento convenuta.
Nell'operazione di sconto pro-soluto:

- il Cliente cede alla Banca il diritto di incassare l'importo indicato nei documenti presentati in applicazione alla Lettera di Credito, sul presupposto che (i) i documenti del credito siano stati già trasmessi alla Banca Estera e che (ii) la Banca Estera abbia confermato il proprio impegno a pagare a fronte di tali documenti;
- la Banca si obbliga a corrispondere al Cliente l'importo ceduto, al netto (i) degli interessi del conto, (ii) delle spese e (iii) delle commissioni.

Con lo sconto pro-soluto, l'esportatore cede alla Banca il rischio di mancato incasso per inadempimento della Banca estera ed il rischio di cambio, se il credito è espresso in valuta estera.

Vantaggi

Il Cliente:
- ottiene immediatamente il regolamento in contanti (netto ricavo)
- migliora l'indice di liquidità
- incrementa la propria capacità di indebitamento;
- a sconto avvenuto elimina, per le valute diverse dall'Euro, il rischio di cambio

- può considerare la fornitura, per la parte oggetto di sconto pro-soluto, completamente incassata e cancellarla dai propri crediti da incassare.

Principali Rischi (generici e specifici)

Si richiama l'attenzione sui rischi connessi a:
- cambio, per i crediti espressi in valuta straniera, limitatamente al periodo intercorrente tra la sottoscrizione del contratto e l'accredito del netto ricavo;
- obbligo di restituzione degli importi corrisposti dalla Banca al Cliente in caso di inesistenza, indisponibilità o inesigibilità del credito ceduto e in caso di provvedimenti giudiziari che impediscano l'incasso del credito.

SEZIONE 3 - Principali condizioni economiche espresse come valori massimi applicabili

SCONTO PRO-SOLUTO DI LETTERA DI CREDITO

	VOCI	COSTI
TASSI	**TASSO DI SCONTO PER OPERAZIONI IN EURO**	Determinato al momento della conclusione del contratto in base alle condizioni di mercato, maggiorato di uno spread nel limite massimo indicato
	TASSO DI SCONTO PER OPERAZIONI IN DIVISA	Determinato al momento della conclusione del contratto in base alle condizioni di mercato, maggiorato di uno spread nel limite massimo indicato
	SPREAD MASSIMO	6%

METODO DI CALCOLO INTERESSI	commerciale
GIORNI BANCA	da un minimo di 3 giorni ad un massimo di 5 giorni

SPESE ISTRUTTORIA	Da un minimo € 100,00 a un massimo € 10.000,00 da versare anche in caso di mancato perfezionamento dell'operazione di sconto
ONERI FISCALI	A totale carico del Cliente
SPESE RIMBORSO BANCA ESTERA	Proporzionali all'importo smobilizzato, con un minimo dello 0,10% ed un massimo dello 0,30%, a copertura delle spese e commissioni reclamateci da Banca Estera in fase di regolamento
Spese per le comunicazioni previste dalla normativa vigente sulla trasparenza Bancaria (art. 119, comma 1, D. Lgs. 385/93)	€ 0,76 nel caso di invio in forma cartacea per plico comprensivo di busta e n. 1 foglio, maggiorato di € 0,06 per ciascun foglio aggiuntivo, € 0,00 in caso di invio a mezzo di strumenti telematici
Spese per documentazione su singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni, a seguito di richiesta effettuata dal	€ 0,76 per foglio se richiesto-a dal cliente

Cliente/colui che gli succeda a qualsiasi titolo/colui che subentra nell' amministrazione dei suoi beni (art. 119, comma 4, D. Lgs. 385/93)	

IL TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM), previsto dall'articolo 2 della Legge 108/96 sull'usura, può essere consultato sui cartelli affissi nella Sede e nelle Filiali di Iccrea Banca S.p.A., nonché presso le Banche di Credito Cooperativo e sul sito internet (www.iccreabanca.it).

SEZIONE 4 – Tempi di erogazione, Tempi di chiusura del rapporto

TEMPI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO

Il netto ricavo dello sconto è accreditato al Cliente entro quindici giorni lavorativi dall'accettazione da parte di Iccrea Banca S.p.A. della richiesta di sconto completa di tutta la documentazione.

Il rapporto si chiude con l'accredito del netto ricavo dello sconto sul conto del Cliente. Essendo prevista la garanzia del Cliente per i casi di inesistenza e di inesigibilità del credito o in caso di provvedimenti giudiziari che ostacolino il pagamento, il rapporto può dirsi definitivamente chiuso con il pagamento da parte della Banca estera.

SEZIONE 5 - Reclami - Risoluzione stragiudiziale delle controversie

Per contestare un comportamento o un'omissione della Banca, il Cliente potrà presentare un reclamo in forma scritta, a mezzo lettera anche raccomandata A/R all'Ufficio Reclami della Banca, in via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 ROMA, ovvero per via telematica all'indirizzo di posta elettronica reclami@iccrea.bcc.it o posta elettronica certificata reclami@pec.iccreabanca.it. La medesima Banca deve rispondere al reclamo entro 60 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta della Banca ovvero se entro il termine di 60 giorni non ha ricevuto risposta dalla stessa può rivolgersi all' Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), nei limiti di competenza dello stesso. Il modulo per presentare il ricorso all'ABF è disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it, nel quale si trovano tutte le ulteriori informazioni sul funzionamento di tale organismo e una guida denominata "ABF in parole semplici" redatta dallo stesso.

La predetta documentazione è disponibile anche presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure presso gli Uffici della Banca o sul suo sito internet nella sezione "Reclami". Si evidenzia che, prima di presentare ricorso all'ABF, è necessario che il Cliente abbia presentato reclamo alla Banca.

Il Cliente e la Banca concordano che, in alternativa a quanto sopra ovvero se il Cliente non è soddisfatto della risposta della Banca sul reclamo o non intende ricorrere all'ABF ovvero per le controversie che non possono essere trattate da quest'ultimo, ciascuna parte può rivolgersi all'organismo di mediazione finalizzato alla Conciliazione, costituito dal Conciliatore Bancario

Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR - con sede in Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma, iscritto nel registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Le parti concordano che il procedimento di mediazione si svolgerà nel medesimo luogo del giudice territorialmente competente a giudicare la relativa causa, ai sensi di quanto previsto contrattualmente.

Nel rispetto della libertà di scelta dell'organismo di mediazione finalizzato alla conciliazione, il Cliente e la Banca potranno concordare per iscritto, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, di rivolgersi ad un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Ai sensi dell'art. 5 comma 1bis del D.Lgs. 28/2010, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria è necessario essersi rivolti all'ABF o all'organismo di mediazione di cui sopra.

Maggiori e più dettagliate informazioni sono disponibili e consultabili sul sito della Banca al seguente indirizzo internet www.iccreabanca.it sezione "Reclami".

SEZIONE 6 - Legenda

Cessione di credito	Contratto con il quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto).
Cessione pro-soluto	Il cedente cede alla banca il credito ivi incluso il rischio di mancato incasso degli effetti alla scadenza. In pratica il cedente non garantisce il pagamento degli effetti alla scadenza con la conseguenza che il pagamento che il cedente ottiene dall'Istituto è liberatorio e senza possibilità di rivalsa.
Cessione pro-solvendo	Il cedente garantisce il pagamento del credito ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ha eseguito il pagamento.
Tasso di sconto	È il tasso applicato all'operazione di sconto.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura n. 108/1996 utilizzato per determinare il tasso soglia come di seguito indicato, tasso che serve per verificare se il tasso di interesse applicato alla singola operazione è usurario.
Tasso Soglia	il tasso massimo che può essere praticato dalla banca ed è determinato ai sensi dell'art. 2 della L. 108/1996 ed è pari al minore tra i seguenti parametri: (a) TEGM aumentato di un quarto del suo valore, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali e (b) TEGM aumentato di otto punti percentuali

Iccrea Banca S.p.A.
Via Lucrezia Romana 41/47 ROMA
www.iccreabanca.it